

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 6 febbraio 1987

(Causa 42/87)

(87/C 73/04)

Il 6 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico J. Griesmar, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che il Regno del Belgio, inquadrando gli studenti cittadini di Stati membri diversi dal Belgio e dal Granducato di Lussemburgo nella categoria degli studenti «non sovvenzionabili» da parte dello Stato, come gli studenti contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2°, lettera k) del regio decreto 21 luglio 1982, emendato, che chiedono l'iscrizione e l'ammissione ai corsi impartiti in un istituto di insegnamento superiore non universitario in cui è già stata raggiunta la «quota del 2 %» destinata all'insegnamento professionale, e ciò a condizioni discriminatorie in base alla nazionalità; per queste ragioni il Regno del Belgio viene meno agli obblighi che ad esso incombono sia in forza dell'articolo 7 del trattato sia, nel caso particolare dei figli di lavoratori migranti che non risiedono più in Belgio o sono deceduti, in forza dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68⁽¹⁾;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

L'insegnamento impartito negli istituti belgi di insegnamento superiore non universitario costituisce un insegnamento professionale le cui condizioni di accesso rientrano nell'ambito di applicazione del trattato CEE. Orbene, la disciplina belga di cui è causa:

- (in quanto riguarda gli studenti cittadini di uno Stato membro diverso dal Belgio e venuti in questo paese autonomamente al solo scopo di acquisire o migliorare la loro formazione professionale in un istituto di insegnamento superiore non universitario) dà luogo a conseguenze discriminatorie a svantaggio di taluni di questi studenti (e cioè quelli, «non sovvenzionabili», cui viene negata l'iscrizione in un istituto in cui è già stata raggiunta la quota del 2 %) e trasgredisce pertanto l'articolo 7 del trattato CEE;

- (in quanto riguarda gli studenti figli di lavoratori migranti che hanno lavorato in Belgio ma non vi sono più residenti) disconosce inoltre quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Ricorso della signora Engelina Lucas contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 febbraio 1987

(Causa 47/87)

(87/C 73/05)

Il 17 febbraio 1987 la signora Engelina Lucas, residente in Tervueren (Belgio), con l'avvocato domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18a, rue des Glacis, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare il presente ricorso ricevibile,
2. chiedere alla Commissione di depositare il fascicolo personale,
3. dichiarare la nullità del rigetto implicito del suo reclamo,
4. dichiarare che la ricorrente dev'essere considerata assunta,
5. di conseguenza, dichiarare che l'articolo 46 dello statuto non va applicato,
6. rinviare la causa all'AIPN per l'esecuzione della sentenza,
7. condannare la Commissione a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

L'inquadramento della ricorrente nel 1° scatto del grado LA 7 implica un'errata applicazione dello statuto ed in particolare degli articoli 45 e 46, nonché delle disposizioni degli articoli da 29 da 32.

L'articolo 45, paragrafo 2, dispone rigorosamente che il passaggio da una categoria ad un'altra può avvenire soltanto tramite concorso, escludendo pertanto formalmente ed in modo assoluto il passaggio per il tramite di promozione, esso ha voluto allo stesso tempo evitare che vengano applicate in modo automatico le disposizioni dell'articolo 46 in materia di anzianità e di scatti. Nel caso di specie, la ricorrente passa da B 3 a LA 7, il che per definizione è incompatibile con la nozione stessa di «promozione», ciò significa senz'altro che si tratta di

(¹) GU n. L 257 del 18. 10. 1968, pag. 2.